

**TRIBUNALE DI NOLA**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con istanza ex art. 700 c.p.c. e con istanza ex art 151 c.p.c.**

Per la Prof.ssa **GIGLIO Enza** (C.F. GGLNZE76B68E791N) nata a Maddaloni (CE) il 28.02.1976 e res.te in Acerra (NA) alla via A. Manzoni n. 16, rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E), giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto presso e nello studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38, fax 0771 324437, e domicilio digitale all'indirizzo pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- *ricorrente*

**CONTRO**

**1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, 00153 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. 80030620639), via Armando Diaz n. 11, 80134 Napoli, pec Registro PP.AA. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

**2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena n. 55, 80142 Napoli, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. 80030620639), via Armando Diaz n. 11, 80134 Napoli, pec Registro PP.AA. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

**3) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Polesine n. 13, 20139 Milano, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. 80030620639), via Armando Diaz n. 11, 80134 Napoli, pec Registro PP.AA. ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistenti*

**E NEI CONFRONTI DI**

tutti aspiranti inseriti come vincitori nella graduatoria definitiva di merito relativa concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 di attuazione



dell'art. 5, commi da 11 *quinquies* a 11 *novies* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2023, n. 14, non beneficiari di precedenza, che sono stati assegnati in Istituto Scolastici della Regione Campania o in Regione viciniore.

- *litisconsorti*

### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ai sensi dell'art. 21 della L. 104/92 nella scelta della sede sin dalla fase di assegnazione alla regione di destinazione ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato in qualità di vincitrice del concorso per dirigente scolastico e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato presso la Regione Campania o in Regione viciniore.

\*\*\*

**oggetto: precedenza art. 21 L. n. 104/1992 nell'assegnazione ai ruoli regionali dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso.**

### **PREMESSO**

### **IN FATTO**

La ricorrente, attualmente docente a tempo indeterminato in servizio presso l'I.C. "Caporale" di Acerra (NA) ([all.to 1](#)), ha partecipato ([all.to 2](#)), superandola con profitto, alla procedura straordinaria di reclutamento di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. prot. 107 dell'8 giugno 2023 ([all.to 3](#)), attuativo dell'art. 5 del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#), convertito dalla [L. 24 febbraio 2023, n. 14](#).

Con Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 ([all.to 4](#)), con oggetto "*Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Assegnazione ai ruoli regionali*", il Ministero comunicava il numero dei posti destinati alle assunzioni dei nuovi Dirigenti Scolastici, pari a 519, vacanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto.

Essendosi collocata al posto 453, la Prof.ssa Giglio veniva individuata quale vincitrice di concorso e, dunque, presentava domanda per l'assegnazione ai ruoli regionali ([all.to 5](#)), indicando, nell'ordine, le seguenti preferenze: 1 Lazio, 2 Toscana, 3 Emilia Romagna, 4 Lombardia, 5 Veneto, 6 Piemonte, 7 Marche, 8 Liguria, 9 Friuli Venezia Giulia, 10 Sardegna. Orbene, la Prof.ssa Giglio è soggetto invalido con invalidità pari al 68%, non rivedibile, e dunque versa nelle condizioni di cui all'art. 21 della [L. n. 104/92](#) ai sensi del quale "1. *La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla [legge 10 agosto](#)*



1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, **ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.**

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”

Tuttavia, né in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né in sede di presentazione della domanda di assegnazione ai ruoli regionali è stato consentito al candidato di far valere diritti di precedenza nella scelta di sede *ex artt.* 21 e 33 L. 104/92 e questo perché la procedura informatizzata non contemplava alcuna campitura/maschera all'uopo dedicata.

Conseguentemente, la ricorrente veniva assegnata alla regione Lombardia anziché alla regione Campania, ove risiede (all.to 7), ovvero alle Regioni viciniori.

Soltanto nella fase di assegnazione provinciale è stato consentito agli aspiranti di inoltrare la documentazione relativa alla condizione di handicap *ex artt.* 21 e 33 L. 104/92 (all.to 8).

Con D.D. n. 3270 del 31.10.2024 dell'USR Lombardia (all.o 9), la ricorrente veniva assegnata all'I.C. “Trilussa” di Milano, ove dovrà assumere servizio l'11.11.2024, così eludendo il diritto previsto dall'art. 21 L. 104/92.

Il mancato riconoscimento in favore della Prof.ssa Giglio del diritto all'esercizio della scelta della regione di assegnazione con priorità in quanto persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, è illegittimo per i seguenti motivi

## IN DIRITTO

### A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo “*Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi*”.

È pacifico che la procedura di reclutamento straordinaria bandita con D.M. n. 107/2023, alla quale l'odierna ricorrente ha partecipato, collocandosi nella graduatoria finale tra i vincitori, integri una vera e propria “procedura concorsuale per l'assunzione”, riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo *ex art.* 63, c. 4, D.Lgs. n. 165/2001.

La procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale.



Nel caso che ci occupa non è in questione la graduatoria di merito finale, ma la fase successiva dell'assunzione e, precisamente, il mancato riconoscimento della precedenza *ex art. 21 L. 104/92* nella scelta della prima sede di servizio, sin dall'assegnazione ai ruoli regionali.

Ne consegue che la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione profili di interesse legittimo nell'ambito della procedura concorsuale, ma situazioni giuridiche attinenti alla fase del rapporto di lavoro aventi consistenza di diritto soggettivo.

Per consolidata e autorevole giurisprudenza la competenza della Giustizia amministrativa in materia di concorsi si estende dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie, lasciando il passo alla Giustizia ordinaria per tutto quel che ne consegue a partire dalla successiva fase del reclutamento mediante scorrimento delle stesse (v. *ex multis*, Cassazione civile sez. un., 28/05/2012, n.8410; Cassazione civile sez. un., 23/09/2013, n.21671; Cassazione civile sez. un., 06/05/2013, n.10404).

Pertanto, su caso analogo a quello oggi in discussione (mancato riconoscimento della precedenza *ex L. n. 104/92* nell'assegnazione ai ruoli regionali dei Dirigenti Scolastici di prima nomina), è intervenuta la Corte di Cassazione, SS.UU., con l'ordinanza n. 16086 del 27.04.2021 affermando la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro *“perché la procedura concorsuale alla quale il ricorrente ha partecipato, risultando tra i vincitori, è stata indetta con D.D.G. del Ministero n. 1259 del 23 novembre 2017 e perché il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale, ma la fase successiva, che attiene all'individuazione della sede di destinazione ed alla successiva stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato”*.

#### **B) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO.**

Al momento del deposito del presente ricorso la Prof.ssa Giglio non ha ancora sottoscritto il contratto di lavoro come dirigente scolastico, per cui la competenza territoriale va individuata nel Tribunale nel cui circondario è ubicata l'attuale sede di servizio del lavoratore, ossia Acerra, rientrando nella Circoscrizione dell'intestato Tribunale.

Sul punto, si richiama Cassazione SS.UU n.14999 del 29.05.2024, pronunciata su caso analogo a quello oggi in discussione, nel quale al momento del deposito del ricorso, il contratto di dirigente scolastico non era stato ancora sottoscritto e, pertanto, il Giudice della nomofilachia ha ritenuto permanere il rapporto di servizio come docente; rapporto che si configura quale presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di quello successivo, sicché i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e



concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire.

**C) SUL DIRITTO ALLA PRECEDENZA EX ART. 21 L. 104/92 NELL'ASSEGNAZIONE AI RUOLI REGIONALI.**

La mancata previsione della possibilità di far valere la precedenza ex artt 21 e. 33, comma 3, [L. n. 104/92](#) nella fase dell'assegnazione ai ruoli Regionali, trova la sua diretta fonte normativa non nel bando del concorso [D.M. n. 107 del 2023](#) a cui ha partecipato l'odierno ricorrente, bensì nel bando del concorso che ha costituito il presupposto dell'emanazione del D.M. n 107/2023, ossia il [decreto dirigenziale MIUR n.1259 del 23.11.2017](#).

Invero, in esito al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per la copertura di 2.900 posti di dirigente scolastico bandito con [D.D. n. 1259/2017](#), è stato dato vita ad un nutrito contenzioso da parte di aspiranti che non avevano superato la procedura concorsuale, sicché la [L. 24 febbraio 2023, n. 14](#), entrata in vigore il 28.02.2023, di conversione con modificazioni in Legge del [D.L. 29 dicembre 2022, n. 198](#) (c.d. Milleproroghe) all'art. 5, commi da 11 *quinques* a 11 *novies*, così ha disposto: “11-quinquies. *La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:*

*a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;*

*b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.*



*11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.*

*11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva”.*

In attuazione di tale previsione normativa veniva indetta la procedura concorsuale bandita con [D.M. n. 107/2023](#) e la ricorrente, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 11 quinquies, [D.L. n. 198/2022](#) per avere impugnato innanzi al GA nei termini di legge la sua esclusione dalla procedura concorsuale di cui al [D.D. n. 1259/2017](#), veniva ammessa al concorso riservato bandito con [D.M. n. 107/2023](#), superandolo con esito soddisfacente e collocandosi tra i vincitori.

Orbene, il [D.D. n. 1259/2017](#), richiamato più volte nel [D.M. n. 107/2023](#), all'art. 15, prevede che “1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

*2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.*



*3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. ...”.*

In particolare, il combinato disposto dei commi 2 e 3 del citato art.15 depone nel senso che le disposizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 possano trovare applicazione solo successivamente alla fase di assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali e, quindi, solo nell’ambito della regione di assegnazione.

In sostanza, i vincitori sono stati assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria (e nei limiti delle preferenze espresse) e, solo successivamente, ogni Ufficio scolastico regionale ha consentito ai vincitori ivi assegnati di esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi delle citate disposizioni di cui alla [L.104/92](#).

Peraltro, già nel 2017 le OO.SS. (FLC-CGIL e della Cisl Scuola) avevano espresso seri dubbi circa la legittimità di siffatto meccanismo, ma l’Amministrazione non ha tenuto in alcun conto detti rilievi, limitandosi ad una acritica e miope applicazione della lettera del bando, senza considerare le gravissime ed illegittime conseguenze della stessa, e riproponendo la stessa procedura anche in occasione delle assunzioni di cui si discute.

Ebbene, la condotta tenuta dal MIM in occasione delle odierne nomine dei Dirigenti Scolastici, così come la disposizione del [bando di concorso del 2017](#), si pone in aperto contrasto con le disposizioni della legge [104/92](#), vanificandone del tutto la portata.

Invero, si è detto che l’art. 21 [L. n. 104/92](#), recita che “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla [legge 10 agosto 1950, n. 648](#), assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

*2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.*

Il tenore della norma è inequivocabile.

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, con un grado di invalidità superiore ai due terzi ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Come dianzi evidenziato, tuttavia, il MIM ha illegittimamente spostato in avanti il momento di esercizio del diritto.





Se da un lato, infatti, non viene negata l'applicazione delle disposizioni normative citate, tuttavia la stessa **viene postergata alla fase successiva rispetto all'assegnazione alla regione di destinazione**, eludendo sostanzialmente la norma stessa.

È evidente, infatti, che l'unico modo per rendere effettivo il diritto previsto dall'art. 21 della [L.104/92](#) era quello di consentirne l'esercizio sin da subito, ossia sin dalla fase di assegnazione alla Regione di destinazione e certamente non dopo, come tuttavia è avvenuto.

Ci si chiede infatti quale utilità possa avere per il soggetto con invalidità superiore al 2/3, scegliere la sede con priorità rispetto agli altri candidati solo dopo essere stati assegnati ad una distanza chilometrica enorme rispetto alla residenza del disabile assistito.

Il caso della ricorrente è emblematico per meglio cogliere l'illogicità, oltre che la palese illegittimità, dell'agire dell'Amministrazione.

Invero, la ricorrente risiede ed ha domicilio in Acerra (NA) e in ragione di ciò [aveva espresso le proprie preferenze](#) in modo da non pregiudicare il diritto in questione: non essendo stati inizialmente previsti posti in Campania (il contingente era pari a zero – sic! –), la Prof.ssa Giglio aveva indicato quale prima preferenza la regione viciniora (**Lazio**), anche confidando sulla possibilità di scegliere con priorità la sede di assegnazione ai sensi dell'art.21 della [L.104/92](#), sì da non dover compromettere del tutto il diritto in parola.

Il meccanismo illegittimo ed aberrante seguito dall'Amministrazione ha del tutto azzerato la portata del diritto alla priorità nella scelta riconosciuto alla ricorrente dal [Legislatore del 1992](#). Nonostante, infatti, la condotta chiarissima del ricorrente atta a poter scegliere, come si doveva, con priorità la regione di assegnazione, ella è stato assegnato alla regione Lombardia, anziché in ossequio all'ordine invocato.

In maniera poi quasi beffarda, solo dopo essere stata assegnata in Lombardia, e quindi a quasi ottocento chilometri di distanza dalla propria residenza, l'Amministrazione, all'interno della regione ove era stata confinata, ha poi consentito di scegliere con priorità la sede di servizio.

Tuttavia, ci si chiede quale senso abbia consentire di scegliere con priorità della sede nell'ambito di una regione che dista quasi ottocento chilometri da Acerra.

**Non si comprende invero quale differenza possa fare per la ricorrente scegliere con priorità una sede a Milano, piuttosto che a Mantova od a Bergamo o Brescia, quando la stessa risiede e vive in provincia di Napoli!**

È evidente quindi l'illogicità oltre che la palese illegittimità della condotta del MIM e delle disposizioni del [D.D.G. n. 1259/2017](#) richiamato nel Bando [D.M. n 107/2023](#), di cui si chiede in questa sede la disapplicazione per violazione della norma di carattere imperativo di cui all'art.21 della [L.104/92](#).





La piena applicabilità della disposizione normativa in esame, posta a tutela di valori costituzionali quale quello alla salute ed all'accesso al lavoro dei soggetti disabili, che fanno assurgere al rango di norma imperativa la previsione di cui all'art.21 della L.104/92, è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sia in tema di assunzione che in tema di trasferimento del personale scolastico.

L'immediata applicabilità della disposizione di cui all'art.21 della [legge 104](#) comporta che il vincitore di concorso che vanti i requisiti ivi indicati – nel caso di specie la ricorrente – deve avere priorità assoluta nella scelta della sede, a prescindere dal meccanismo di assegnazione alle regioni previsto dal bando, e le eventuali disposizioni dello stesso che non dovessero riconoscere detta precedenza, o che, come nel caso di specie la dovessero spostare alla fase successiva all'assegnazione alla regione, dovrebbero ritenersi **nulle per contrasto con norma imperativa e disapplicate**.

Alla [legge 104/1992](#), anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale in materia, va quindi riconosciuto lo storico merito di aver sancito diritti ormai intoccabili a favore delle persone portatrici di handicap, prevedendo l'eliminazione di tutti quegli ostacoli che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione.

In casi analoghi (precedenza per assistenza al genitore/figlio disabile grave,) la giurisprudenza ha anche dichiarato la nullità dei contratti collettivi laddove non prevedono la precedenza assoluta per i beneficiari della legge 104.

Ad esempio, con pronunce rese sia in sede cautelare che di merito, il Tribunale di Genova ha avuto modo di evidenziare che *“In tema di trasferimento, nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla l. n. 104/1992, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 d.lg. n. 297/1994, che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la PA: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost.”* (Tribunale di Genova, ordinanza collegiale 19.12.2016; v. anche Tribunale di Genova, ordinanza 20.09.2016 e sentenza 226/2017 del 14.03.2017).

In particolare, la giurisprudenza richiamata ha rilevato che *“nel settore scuola non opera la sola disciplina generale di cui alla legge 104/92, ma anche la disciplina speciale di cui all'art. 601 d. lgs 297/94.*

*Tale disposizione stabilisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 <si applicano al personale di cui al presente testo unico> e che tali norme <comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità>.*



*Quest'ultima disposizione (art. 601) non prevede limiti al proprio contenuto precettivo a differenza della disciplina generale, sicché ha la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.*

*Ora, tenuto conto che l'art 33 c. 5 della legge 104/19924 (a fortiori il ragionamento vale per l'ipotesi di cui all'art.21 della L.104/92, ndr), accorda al "lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede", è possibile apprezzare la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.*

*Sul punto, ritiene il Collegio, che non colgano nel segno le obiezioni di contraddittorietà dell'ordinanza impugnata sollevata dalla difesa erariale.*

*Infatti se è vero che l'art. 601 rinvia all'art. 33 e quindi anche alla locuzione <ove possibile>, locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che l'art. 601 nel secondo comma specifica che <le predette norme (cioè gli articoli 21 e 33, ndr) comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità>.*

*Il che indica cosa diversa dalla scelta, ove possibile, della sede di lavoro, perché l'art. 601 non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA.*

*Perde quindi consistenza anche la seconda contraddittorietà dell'ordinanza impugnata indicata dalla difesa erariale perché l'art. 601 non incide su valori di rango costituzionale non valutati dal GM (segnatamente quelli espressi dall'art. 97 Cost. relativi al buon andamento della PA) ma si limita a rinforzare, dando concreta attuazione, a principi espressi dall'art. 38 Costituzione e da fonti sovranazionali.*

*Il che vuole dire, in altri termini, che la "precedenza" nella scelta non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell'esclusivo perimetro dell'art. 38 Cost.*

*Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni oggetto di censura da parte del MIUR, non può non rilevarsi la nullità dell'art. 13 del CCNI, così come già evidenziata nell'ordinanza impugnata, nella parte in cui nega la precedenza assoluta*



*nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al genitore che assiste un figlio affetto da handicap grave (accordandola invece alla persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile, criterio che come ben rilevato condivisibilmente dal GM è anche slegato da qualunque esigenza organizzativa della PA)”.*

In altro caso analogo, sempre in tema di mobilità del personale della scuola, anche la Corte d’Appello di Sassari (sent. 43/2015) ha rilevato la natura imperativa della norma, con la conseguente declaratoria di nullità delle disposizioni del contratto collettivo non compatibili.

L’insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della [legge n.104/1992](#) offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.). Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945 per l’art.33, ma a fortiori vale per l’art.21, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti”.*

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un’espressa sanzione di nullità per violazione dell’art. 21 e dell’art.33, 5° co. [l. 104/1992](#), la natura di norma imperativa di tali disposizioni è comunque evincibile dalla *ratio legis* di esse e dalla loro collocazione all’interno di una legge contenente *“i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* ed avente come **finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l’assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L. 104/1992).**



Dette norme, l'art.21 e l'art. 33 della medesima legge, si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale con esse eventualmente contrastanti (come il bando di concorso nel caso a mano), a maggior ragione laddove il bando nelle premesse ne richiama integralmente l'applicazione, sebbene nella fase successiva all'assegnazione alla regione di destinazione.

Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi della Corte Costituzionale *in subiecta materia*, dei diritti che l'art.21 e l'art. 33, 5° co. [L.104/1992](#) sono diretti a tutelare, rende evidente che le norme in questione costituiscono norme imperative, la cui violazione da parte di disposizioni di rango inferiore (come il bando di concorso) comporta la nullità di queste ultime e la loro conseguente disapplicazione da parte del Giudice ordinario.

Da quanto esposto emerge che l'esigenza dell'organizzazione e della conseguente discrezionalità amministrativa, non può far venir meno le condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap (Cos. di Stato Sez. III n. 1625/2000) atteso che, diversamente opinando, il diritto dei predetti verrebbe eliminato da una mera affermazione di principio.

Le disposizioni di cui alla [L.104/92](#) pongono quindi *“un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 C.C., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa”*.

I Giudici di legittimità hanno, altresì, univocamente stabilito che l'art.21 [L.104/92](#) dev'essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile.

La *ratio* che porta a leggere la norma è quella di garantire comunque, in concreto, la tutela del portatore di handicap, riconosciuta come fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quest'ultima proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 - all'art. 26 (intitolato Inserimento dei disabili) stabilisce che: *“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”*. A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei (Corte costituzionale, sentenze n. 135 del 2002, n. 393 e n.



394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo -Corte cost. sentenze n. 349 del 2007, n. 251 del 2008- (in tal senso Cass. n. 15873/2012).

In tale prospettiva il diritto ai benefici previsti, non si configura come incondizionato, ma può essere fatto valere allorquando alla stregua di un bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'impresa (in tal senso Cass. n. 23857/17 dell'11.10.2017; Cass. n. 25379/16 del 12.12.2016; Cass. n. 3896/2009).

Nel caso di specie è di tutta evidenza che nessun interesse datoriale, pubblico, viene in qualche modo pregiudicato.

Infatti, per prevenire eventuali eccezioni di controparte sul fatto che l'Amministrazione avrebbe agito in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 del [D.D. n. 1259/2017](#) che testualmente recita: *"Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992."* Con ciò disponendo che l'applicazione dei benefici di cui alla L. 104/92 potrà avvenire solo quando in occasione dell'assegnazione della sede di servizio.

Giova, però, rilevare come detta disposizione di natura secondaria non possa violare la [L.104/92](#) norma di rango primario e speciale dal momento che, peraltro, la sua esecuzione alla sola fase di assegnazione della sede scolastica, ma all'interno di una Regione, non prescelta dal vincitore di concorso, di fatto costituisce una violazione di interessi costituzionalmente rilevanti e afferenti il diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza e cure, pertanto deve ritenersi *lex specialis*, prevalente, oltre che sulle norme di rango sublegislativo (Trib. Milano sent. 1188/2018; Tribunale di Foggia n. 28633/19 del 22.07.2019).

Le esigenze della ricorrente, oltre ad essere comprovate, coinvolgono valori costituzionalmente garantiti quali quelli della tutela della salute e dell'integrità, con la conseguenza che il diritto all'assegnazione nella regione prescelta e quindi l'operatività della [L.104/92](#) al momento della scelta della regione e non nella sola fase successiva deve ritenersi sicuramente preminente rispetto a eventuali esigenze datoriali.

In ragione di quanto sopra, in quanto soggetto invalido con un grado di invalidità superiore ai 2/3, alla ricorrente andava riconosciuta la precedenza assoluta nell'assegnazione della sede già nella prima fase di assegnazione alla regione di destinazione, con la conseguente assegnazione in via prioritaria nella Regione ove ella vive o nella regione più vicina, a nulla valendo la possibilità di esercitare detta opzione all'interno della regione Lombardia come dianzi evidenziato.



**Nel caso specifico quindi, dovendo l'Amministrazione procedere alla copertura di quelle sedi dirigenziali vacanti e messe a concorso, la precedenza nell'assegnazione alla regione prima, e nella scelta della sede dopo, era una circostanza del tutto neutra per la P.A..**

**Peraltro è il caso di aggiungere che nella regione Campania, malgrado non vi fossero postazioni dirigenziali messe a concorso, sono rimaste vacanti, anche dopo la procedura di mobilità (*rectius* mutamento d'incarico) dei dirigenti già in servizio, talune sedi dirigenziali, che l'Ufficio scolastico regionale ha provveduto a conferire con incarico annuale di reggenza ad altri dirigenti già titolari presso altre sedi ([all.to 10](#)) ed altre sedi si stanno rendendo disponibili anche [in questi giorni](#).**

L'istanza della ricorrente, avrebbe potuto essere soddisfatta addirittura nella regione di residenza; ovvero ancora, per rimanere sul terreno dei contingenti attribuiti al concorso, espletata in alcuna delle regioni viciniori, come il Lazio, chiaramente indicate dalla prof.ssa Giglio nella [domanda di assegnazione ai ruoli regionali](#).

**Appare pertanto ulteriormente evidente l'assoluta indifferenza per l'Amministrazione circa l'assegnazione con precedenza assoluta del ricorrente addirittura nella stessa regione Campania.**

Sul punto, in occasione delle operazioni di assunzione dei Dirigenti Scolastici, vincitori del concorso bandito con [D.D. 1259/2017](#), effettuate nel 2019, si è espressa nutrita giurisprudenza di merito ([all.to 11](#)), anche d'Appello.

Nello specifico, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 47 del 02.05.2021 ([all.to 12](#)), emessa su caso analogo a quello oggetto del presente giudizio in quanto relativo alla mancata applicazione della precedenza di cui all'art. 33, comma 3, della [L.104/92](#) alla procedura assunzionale di Dirigenti Scolastici del 2019, ma valevole *a fortiori* anche per l'ipotesi di mancata applicazione della precedenza di cui all'art.21 della [L.104/92](#), ha chiarito che “Si deve, pertanto, concludere che l'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992, per il quale il dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove, possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” è **pienamente applicabile al caso di specie ed integra una disposizione di legge imperativa che non può in alcun modo essere derogata dal bando di concorso**, trattandosi di norma che è espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie “resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap” (Corte Cost. 213/2016, 19/20098, 233/2005). L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di



socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della sua personalità ed idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica [Corte Cost. n. 213/2016; n. 158/2007 e n. 350/2003].

A fronte di tale chiaro impianto normativo deve ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa la disposizione del bando di concorso di cui all'art. 15, commi 2 e 3 per il quale "2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno in ciascun USR. 3...Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 23, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

**Pertanto, ritenuta la piena applicabilità del disposto dell'art. 33 legge 104/1992** sin dalla scelta degli ambiti regionali, va rilevato che l'amministrazione non ha individuato alcun interesse pubblico che verrebbe leso dall'esercizio del diritto di scelta prima dell'assegnazione dell'ambito regionale. A tale proposito non può avere rilievo la circostanza che la graduatoria in esame è nazionale, elemento che al contrario avvalorava l'esigenza di esercitare il diritto di cui all'art. 33 legge 104/1992 prima dell'individuazione della Regione di destinazione, rischiando in caso contrario di vanificare del tutto l'interesse del disabile in assenza di un interesse contrario in capo all'amministrazione procedente. Ed infatti, tutti i candidati che si decide assumere sono stati ritenuti idonei ad occupare uno dei posti vacanti e disponibili individuati dall'amministrazione, sicché è indifferente, in assenza di diversa allegazione e prova della datrice di lavoro, quale candidato venga destinato ad un ambito territoriale piuttosto che ad un altro.

.....(omissis).....l'interpretazione sostenuta nell'atto di appello (dall'Amministrazione, ndr) determinerebbe un vulnus per l'interessato che non potrebbe essere affatto recuperato con l'esercizio del diritto di scelta nella fase di assegnazione della singola sede nell'ambito regionale, in quanto una volta assegnato ad una regione molto distante dal domicilio del familiare ad assistere la scelta di una sede o dell'altra nell'ambito di tal regione è del tutto irrilevante per il lavoratore. Pertanto, o il diritto di precedenza viene riconosciuto in relazione ad entrambe le fasi o il diritto in oggetto rischia di essere gravemente compromesso".

Nel medesimo senso, il Tribunale di Siena, con ordinanza n. 3008 del 18.11.2019 ([all.to 13](#)), pronunciandosi su caso identico a quella di cui oggi si discute, dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla protezione del soggetto invalido e la normativa





eurounitaria, ha osservato che “E’ illogica simile limitazione a fronte della primaria esigenza di tutela.

Assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, quindi solo in questo circoscritto ambito attuare la tutela, ci parrebbe del tutto privo di senso.

In generale, e nel caso concreto, lo sradicamento del lavoratore portatore di handicap dal luogo di residenza implica un grave pregiudizio, per le esigenze di propria assistenza e cura ragionevolmente radicate nel luogo di residenza.

Mentre, con tutta probabilità, gli è abbastanza indifferente nell’ambito regionale distanziato la scelta tra l’una o l’altra sede.

La tutela del diritto passa necessariamente attraverso la sua logica anticipazione nella assegnazione, anzitutto, della regione prescelta.

Del resto la disposizione di natura secondaria non può violare la norma di rango primario e speciale della l. 1992/n. 104 cit. che impone, certamente “ove possibile”, il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al proprio domicilio.

Il Ministero convenuto non ha provato tale cogente impossibilità, né la stessa risulta dagli atti e documenti del processo.

Al contrario, con nota MIUR n. 16643 del 19/7/2019 (all. n. 12 ric.) l’USR Campania indicava 38 posti vacanti nella Regione attribuiti ai vincitori del concorso DDG 13/7/2011 e con nota 18324 dell’8/8/2019 sempre l’USR Campania (all. n. 13) precisava che vi erano altri 25 posti vacanti da DS (di cui 17 di scuole dimensionate) dati a reggenza a DS già in carica.

Quindi, prendendo in considerazione gli indicati posti liberi e a reggenza, la lavoratrice avrebbe potuto essere immessa in ruolo nella Regione di residenza concretizzando il proprio diritto riconosciuto dalla legge n. 104/1992”.

Ulteriormente, il Tribunale di Roma, con ord. n. 96252 dell’01.10.2019 ([all.to 14](#)), pronunciata pure su caso identico, ha evidenziato che “il mancato espresso richiamo nel comma 2 (dell’art. 15, D.D. n. 1259/2017, ndr) alla disciplina di cui agli artt.21 e 33 commi 5, 6 e 7 L.104/1992 non può far ritenere in alcun modo che tale fase dell’assegnazione delle sedi regionali possa avvenire in deroga alla normativa di fonte superiore, valendo viceversa l’espresso richiamo operato al comma 3 come specifica resa opportuna onde non si creassero malintesi da parte degli USR in ragione della bifasicità della scelta. In altre parole: la norma di cui al bando di concorso appare voler sottolineare nel suo complesso che il diritto di prescelta non si esaurisce nella prima fase riferita alla scelta della Regione ma continua a



*permanere anche nella successiva fase di scelta della sede nell'ambito della medesima Regione.*

*Per altro, se così non fosse, ed a seguire per un attimo l'interpretazione adottata dal Ministero, si arriverebbe all'assurdo logico di dare peso ad esigenze di vicinanza in fatto irrilevanti poiché ciò che preme di più e tutela la persona invalida ed handicappata è non allontanarsi dalla Regione di residenza e cura piuttosto che la scelta di una Provincia tra le tante appartenenti ad un'altra Regione i cui perimetri possono essere comunque lontani centinaia di chilometri da luoghi di vita e di interesse”.*

### **DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE ANCHE CON DECRETO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE**

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si impone la concessione di una misura cautelare, anche con decreto cautelare *inaudita altera parte*, che eviti al ricorrente di subire danni certamente gravissimi ed irreparabili.

Invero, come dianzi evidenziato, la ricorrente è soggetto invalido con grado di invalidità superiore ai 2/3, per cui ella rischia di subire danni gravissimi ed irreparabili dalla presa di servizio legata al nuovo anno scolastico in provincia di Milano.

Il significativo rilievo dei valori costituzionali sottesi alla tutela della salute e delle condizioni di vita della persona disabile, comporta che solo la concessione in via urgente del provvedimento richiesto possa scongiurare la realizzazione di un danno grave e irreparabile. Del tutto irrilevante il controbilanciamento con le esigenze di efficienza della P.A. avendo a monte la normativa legale inderogabile dato prevalenza agli interessi del disabile rispetto a quelli organizzativi della P.A.

Null'altro da evidenziare in punto di strettissimo pregiudizio.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale di **Nola**, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,

in via cautelare e nel merito:

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'assegnazione nella regione più vicina alle proprie esigenze e quindi, ove possibile in regione Campania, ovvero presso le regioni



viciniori, secondo l'ordine indicato in domanda, con priorità ai sensi dell'art. 21 della L.104/92;

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo indeterminato quale dirigente scolastico con diritto di scelta della sede con precedenza assoluta nell'ambito delle sedi disponibili nella regione più vicina alle proprie esigenze e quindi, ove possibile in regione Campania, ovvero presso le regioni viciniori, secondo l'ordine indicato in domanda;

- per l'effetto, **condannare** l'Amministrazione resistente a stipulare con la ricorrente un contratto a tempo indeterminato presso la regione più vicina alle proprie esigenze e quindi, ove possibile in regione Campania, ovvero presso le regioni viciniori, secondo l'ordine indicato in domanda, con il riconoscimento del diritto alla scelta prioritaria della sede ai sensi dell'art.21 della L.104/92, ponendo in essere tutti gli atti necessari.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato. **Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).**

\*\*\*

**In via istruttoria:**

**Si producono i seguenti documenti:**

- 1) Ultima busta paga ([all.to 1](#));
- 2) Domanda di partecipazione concorso ([all.to 2](#));
- 3) D.M. MIM n. 107 dell 08 giugno 2023 ([all.to 3](#));
- 4) Avviso MIM prot. n. 124319 del 09.08.2024 ([all.to 4](#));
- 5) Domanda assegnazione ruoli regionali ([all.to 5](#));
- 6) Verbale invalidità INPS ([all.to 6](#));
- 7) Certificato di residenza Giglio Enza ([all.to 7](#));
- 8) Pec invio verbale INPS ([all.to 8](#));
- 9) D.D. n. 3270 del 31.10.2024 dell'USR Lombardia ([all.to 9](#));
- 10) D.D.G. n. 49705 del 14.08.2024 USR Campania ([all.to 10](#));
- 11) Giurisprudenza ([all.to 11](#));
- 12) Corte d'appello di Ancona, sent. n. 47 del 02.05.2021 ([all.to 12](#));
- 13) Tribunale di Siena Ord. n. 3008 del 18.11.2019 ([all.to 13](#));
- 14) Tribunale di Roma, ord. n. 96252 dell'01.10.2019 ([all.to 14](#)).



*Avv. Maria Rosaria Altieri*

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che, pertanto, sconta un contributo unificato pari ad € 259,00.

Formia-Nola, 04/11/2024

*f.to digitalmente*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Maria Rosaria Altieri, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del concorso per dirigenti scolastici bandito D.M. n. 107/2023, assegnati con primo incarico presso sedi indicate nella domanda di assegnazione ai ruoli Regionali presentata dalla ricorrente, e considerato altresì l'impossibilità e l'eccessiva onerosità della notifica del ricorso nei modi ordinari, formula istanza affinché la S.V.I., voglia autorizzare la notificazione per via telematica tramite inserimento dell'estratto del ricorso e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Formia-Nola, 04/11/2024

*f.to digitalmente*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

